



Rep. n. _____

COMUNE DI TERNI

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE IMMOBILE SITO A TERNI IN

VIA IPPOCRATE N.190

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 convertita con modifiche ed integrazioni dalla L. n.

410/2001 e ss.mm.ii.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale di Terni,

avanti a me, Dott. _____, Segretario Generale del Comune di

Terni, _____, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____ il _____ che interviene al presente

atto non in proprio ma in qualità di Dirigente della Direzione

_____ del Comune di Terni, il quale a sua volta, agisce in nome

e per conto del **Comune di Terni**, in appresso denominato Concedente, con sede in

Terni, codice fiscale 00175660554, ai sensi ed in virtù del Decreto di conferimento

di incarico Dirigenziale – Decreto Sindacale Prot. Gen. n. _____ del _____

esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo per la sua

espressa qualifica, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale

n. 173 del 27/11/2023, della Deliberazione di Consiglio Comunale n.111 del

22/12/2023 e della Determinazione _____ atti esecutivi ai sensi di

legge.

- la ditta (dati dell'aggiudicatario) con sede in _____ rappresentata da

___ in forza dei poteri conferiti da _____ come risulta da apposita documentazione (es.

delibera del CdA) _____ allegata alla lett. _____), in appresso denominata

Concessionario.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io

..... sono personalmente certo avendone i requisiti di legge, mi

chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue:

PREMESSO CHE

I) l'art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 prevede: "I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

II) il comma 6 dell'art.58 del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni in L. n.133/2008 prevede: "la procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare", estendendo pertanto la norma di cui al punto precedente ai beni di proprietà comunale;

III) al fine di procedere alla valorizzazione del patrimonio immobiliare in oggetto, da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili, si è ritenuto che lo strumento di cui all'art. 3-bis D.L. n. 351/2001 presenti caratteristiche peculiari, coerenti con le finalità di recupero e riuso del patrimonio comunale;

IV) con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 27/11/2023, si è disposto l'inserimento dell'immobile comunale in oggetto, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al Foglio n.183 P.III n. 623, nel Piano delle Valorizzazioni, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008, convertito in L. 133/2008, successivamente allegato quale parte integrante nel Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 22/12/2023;

V) In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 27/11/2023, si sono stabilite le condizioni essenziali del relativo bando di gara;

VI) con Determinazione Dirigenziale N.1000 dell'11.04.2024 si è approvato l'Avviso di Gara per la concessione di valorizzazione dell'immobile oggetto del presente atto;

VII) all'esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il/la _____;

VIII) con provvedimento dirigenziale n. del è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti di, previa verifica di tutti i prescritti requisiti di partecipazione alla procedura di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i componenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Sezione I

Previsioni generali

Art. 1

(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)

1) Le premesse, unitamente agli allegati, formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

2) Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto i documenti di seguito richiamati anche se non materialmente allegati:

a. Avviso di gara, pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. _____, del _____, e relativa documentazione allegata;

b. Documentazione attestante i requisiti dell'aggiudicatario;

c. Proposta Progettuale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;

d. Offerta economico/temporale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune di Terni, concede in uso al Concessionario l'Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al Foglio n.183 P.lla n.623. L'intera superficie catastale dell'area di sedime del fabbricato e dell'area pertinenziale con destinazione urbanistica "Zone [G2] Attrezzature di interesse comune (art. 124 delle N.T.A.)", parte dell'area (circa mq 600) ha destinazione sss Viabilità art.29-128 delle NTA, non attuata, come individuata nel vigente PRG, è pari a mq 3.350,00, comprensiva del parcheggio pertinenziale di cui va mantenuto l'uso pubblico. Il Fabbricato è costituito da n.2 piani, piano terra di superficie pari a circa mq 694,00 ed un primo piano di superficie pari a circa mq 189,00 da cui si accede a due terrazze calpestabili scoperte di superficie rispettivamente pari a circa mq 264,00 e mq 275,00. L'area in concessione

verrà individuata sul posto successivamente alla stipula del contratto. L'Immobile viene concesso per la valorizzazione e l'utilizzazione del medesimo a fini economici nel rispetto dei vincoli a cui è sottoposta l'area su cui insiste l'immobile, come indicato nel PRG e nell'allegato Certificato di Destinazione Urbanistica prot.n. 60734 dell'11 aprile 2024 (allegato lett. ____) e con possibilità di attuazione di tutte le destinazioni previste all'art.124 delle N.T.A. del vigente PRG, già deliberate dal Consiglio Comunale, giusta D.C.C. n. 111 del 22/12/2023.

2) Il Concessionario, avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi necessari per l'uso dell'Immobile, in conformità alla Proposta Progettuale presentata in sede di gara espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla destinazione d'uso dell'Immobile - attuale o prevista di concerto con le amministrazioni competenti - e nel rispetto dei caratteri ambientalistici del paesaggio e dell'ambiente ove è inserito, mantenendo l'uso pubblico del parcheggio esistente, in concessione, consentendo l'accesso al limitrofo parcheggio pubblico esistente;

c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, espressamente assumendosi ogni alea economica, finanziaria e temporale al riguardo, le attività di natura strettamente economica, come da Proposta Progettuale, nonché tutte quelle attività utili:

i) a garantire la fruibilità pubblica della struttura;

ii) a consentire l'innescò di un processo duraturo di sviluppo locale volto a

migliorare la visibilità del contesto in cui l'Immobile è inserito;

iii) a permettere la creazione di reti funzionali all'attività prevista, lo scambio

di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i soggetti

del network e/o del territorio;

d) corrispondere il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui

al successivo Art. 13;

e) eseguire la progettazione degli interventi e consegnare rilievi, documenti,

progetti e qualsiasi altra documentazione sarà richiesta per l'archivio digitale

del Comune di Terni;

Art. 3

(CONSEGNA DEL BENE)

1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente

Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli suddetti,

nonché le prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici

ed edilizi vigenti.

2) Analogamente, il Comune di Terni dichiara ed attesta che non sussiste la necessità

di prestare garanzia e consegnare la documentazione amministrativa e tecnica con

riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di

fabbricati che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di rifunzionalizzazione

da parte del Concessionario.

3) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa

conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo,

nonché dei luoghi oggetto della concessione.

4) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, ivi compresi il D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.e il D.M. n. 37/2008.

5) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune di Terni e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

6) La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

7) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene comprese le successive nuove realizzazioni. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2.

Art. 4

(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSIONARIO)

1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del D.L. n.351/2001 e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra il Comune di Terni e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non

espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.

2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., salvo per i principi generali e per le disposizioni normative espressamente richiamate negli atti di gara.

Art. 5

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

1) La concessione ha durata di anni _____ (_____), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico.

Art. 6

(ACCESSO AL BENE)

1) Il Concessionario, per tutta la durata del presente atto, consente l'accesso al bene oggetto di concessione da parte dei Tecnici incaricati dal Comune di Terni in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con il Comune di Terni il giorno e l'ora in cui consentire la visita. Il Concessionario è tenuto a consentire la visita e l'accesso all'immobile alle persone autorizzate dal Comune stesso.

Sezione II

Realizzazione degli interventi

Art. 7

(MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Nella fase di progettazione, successiva all'aggiudicazione, il Concessionario dovrà

sottoporre il progetto all'approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela.

Il Concessionario dovrà altresì, ad esecuzione avvenuta degli interventi, consegnare al Concedente i relativi elaborati "as built", in formato digitale e qualsiasi altra documentazione tecnica sarà richiesta per l'archivio digitale del Comune.

2) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, edilizie, urbanistiche e ambientali vigenti, tutti gli interventi di demolizione, nuova costruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e le connesse opere previste dalla Proposta Progettuale presentata in sede di gara, dando tempestiva e formale comunicazione al Comune di Terni dell'inizio dei relativi lavori.

Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la valorizzazione dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato e compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione, verranno, per brevità e complessivamente, indicate come gli "Interventi". La mancata osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni vigenti connesse all'esecuzione di tali Interventi determina la decadenza della concessione.

3) Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio, anche di natura temporale, il conseguimento di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di cui al successivo comma 7) e per l'esercizio delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 2, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le predette attività, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti per legge.

4) E' consentita la deroga alla distanza dalle strade ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2015, attuando l'iter previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.233/2017.

5) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto o, se inferiore al suddetto termine, secondo la tempistica indicata nella proposta progettuale presentata in sede di gara, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe dello stesso da concedersi per cause non imputabili al contraente e comunque non superiori, nel totale, a 12 (dodici) mesi.

6) Laddove le richiamate approvazioni/autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario, pena la decadenza dalla concessione.

7) Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario è autorizzato alla presentazione del progetto degli Interventi descritti nella Proposta Progettuale presentata in sede di gara, agli Enti/Organi competenti per la relativa approvazione. Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, comunque non sostanziali, potranno essere introdotte previo consenso del Comune di Terni e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata della concessione e nell'ammontare del canone. Resta inteso

che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

9) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 2.

Art. 8

(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario, manlevando espressamente il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2) Per l'esecuzione dei lavori il Concessionario si dovrà avvalere esclusivamente di imprese qualificate, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici.

3) Il Comune di Terni rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti

con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune di Terni da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

4) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 9

(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICA DELLA LORO REGOLARITA')

1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente Art. 7, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Comune di Terni la documentazione attestante l'avvenuta ultimazione degli Interventi, corredata dagli elaborati "as built" e le certificazioni necessarie (es. collaudo statico, accatastamento, agibilità, conformità impiantistica ed energetica). Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2) Il Comune si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al comma precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività di cui al precedente Art.2, comma 2. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, "il Verbale di Verifica").

3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Comune di Terni alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

Art. 10

(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non siano rilasciati in tempo utile alla conclusione degli stessi entro il termine stabilito dal precedente Art. 7, e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro detto termine, il Concedente avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze ad insindacabile giudizio del Concedente, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 12 (dodici) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo Art. 23, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 23.

2) Nelle evenienze di cui al precedente comma 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa

espressa autorizzazione del Concedente e preventiva valutazione di congruità da parte del Concedente stesso dei relativi costi.

3) Ove le evenienze di cui al precedente comma 1 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Concedente, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 20.

4) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 9, gli Interventi realizzati non risultino conformi nei tempi e nelle modalità previste dal precedente Art. 7, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine stabilito dal Comune in ragione delle circostanze, pena la decadenza "ipso iure" della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 20, oltre all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

5) E' fatto salvo per il Concedente il diritto di pretendere il ripristino dei luoghi nello stato in cui sono stati consegnati, nell'ipotesi di interventi eseguiti senza il preventivo consenso o in difformità della proposta progettuale.

Art. 11

(VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI)

1) L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi sono soggetti a verifiche da parte del Concedente, ai fini dell'accertamento della loro conformità ai progetti presentati dal Concessionario, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessari in corso d'opera e dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati del Concedente – con preavviso di almeno 2 giorni – dovessero ritenere opportuni e necessari.

Art. 12

(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)

1) Alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, il Comune di Terni entrerà in possesso, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” di tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 10, comma 2, possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo.

Sezione III

Condizioni economiche e gestionali

Art. 13

(CANONE DI CONCESSIONE)

1) Fermo restando l’adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 5), il Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:
un canone annuo fisso stabilito in Euro _____ (_____/00) oltre IVA.

2) Il concessionario deve versare quanto dovuto mediante modalità PagoPA, in rate trimestrali anticipate di € _____. Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Terni entro e non oltre il primo giorno successivo al_____

In caso di mancata ricezione del modello di pagamento e, comunque, anche in assenza di esplicita richiesta da parte del Comune di Terni, il Concessionario è tenuto a versare il canone entro e non oltre il primo giorno di decorrenza di ogni rata.

3) Fermo l’adeguamento secondo quanto previsto al successivo comma 5) del presente articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività

di cui all'Art. 2, comma 2.

4) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione ISTAT verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente al mese di decorrenza dell'atto. L'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

5) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora ai sensi del Regolamento Comunale delle Entrate. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

Art. 14

(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, tenendo indenne il Comune di Terni da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di Terni di richiedere

il subentro.

Art. 15

(ESONERO DI RESPONSABILITÀ)

1) Il Concessionario esonera il Comune di Terni da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione dell'immobile dato in concessione.

2) Il Concessionario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente di rilevare e tenere indenne il Comune di Terni da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

3) Il Concessionario si impegna ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità del Comune per ritardo e/o diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Concessionario derivante da eventuali leggi e/o regolamenti, nonché da qualsiasi altra causa, anche conseguente ad attività, ritardi e/o omissioni da parte di altre Amministrazioni/Enti, non imputabile al Comune di Terni.

Art. 16

(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 10, comma 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni.

2) Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente dal Concedente, ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante telegramma o trasmissione telematica a mezzo pec, al Concedente.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Concedente, per l'esecuzione degli Interventi, per la gestione delle Attività di cui all'Art.2, comma 2, lett.c) del presente atto, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

5) La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del Concessionario comporta la decadenza dalla concessione e il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare della cauzione definitiva, salvo il diritto per il Comune di Terni al risarcimento del maggior danno.

Art. 17

(SVOLGIMENTO DELLE "ATTIVITÀ ECONOMICHE". CUSTODIA E VIGILANZA. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c).

2) Fermo quanto previsto dal successivo Art. 18 co. 2, è fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività di cui al

precedente Art. 2, comma 2, lett. c) sempre e comunque con risorse e responsabilità,

giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3) Nello svolgimento delle predette Attività, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune di Terni da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari.

4) Nello svolgimento delle predette Attività e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Comune alle medesime.

5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli Interventi, alle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, let.c), oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune di Terni sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune stesso da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune di Terni da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estranea, in fatto e in

diritto.

7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario le tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

8) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

Sezione IV

Subconcessione delle attività economiche/di servizio per il cittadino - Garanzie e assicurazioni

Art. 18

(SOCIETA' DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE "ATTIVITA' ECONOMICHE")

1) Il Concessionario potrà costituire, previa autorizzazione del Comune, una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione.

Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione dell'atto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune di Terni.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte del Comune, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo, ovvero, in caso di impresa singola, il concessionario, partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene.

2) La subconcessione è ammessa previa autorizzazione del Comune di Terni subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al subconcessionario.

3) In caso di subconcessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Terni per tutte le obbligazioni e gli impegni relativi all'attività Economica/di servizio per il cittadino sub concessa, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subconcesse.

4) L'eventuale subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica/di servizio per il cittadino esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari,

(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)

Art 19

(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE

FATTISPECIE.SUBENTRO DI TERZI)

1) Fermo quanto previsto all'articolo che precede, ove taluna delle Società costituenti il Raggruppamento Temporaneo Concessionario / la Società concessionaria / la Società di scopo costituita successivamente, proceda ad operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo scioglimento e la liquidazione, in tali casi il Comune di Terni potrà consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi, subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente Art. 9;

b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Art. 20

(CAUZIONE A GARANZIA)

1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a consegnare al Comune di Terni: una prima cauzione definitiva per il periodo di 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, consistente nella fideiussione n. _____, rilasciata da _____, con sede legale _____ in data ____/____/____ per l'importo di Euro _____ (_____ /00), pari

al 10% della somma dell'ammontare degli investimenti previsti per l'esecuzione degli interventi e del 100% dei canoni dovuti per il periodo garantito, a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il regolare pagamento del canone; tale cauzione sarà svincolata alla data di emissione della seconda cauzione definitiva.

La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita, a pena di decadenza dalla concessione, a garanzia di tutti gli oneri assunti con la sottoscrizione della presente concessione, ivi compreso il regolare pagamento del canone, per il periodo successivo ai primi 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il Concessionario potrà presentare:

- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione per l'importo di Euro _____ (_____/00) pari al 100% dei canoni dovuti per la durata residua della concessione, che sarà progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti

ovvero

- una cauzione di validità pari a _____ (____) anni (non inferiore a cinque anni) per l'importo di Euro _____ (_____/00) che sarà prorogata o rinnovata per un periodo non inferiore a 5 anni fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo. L'importo della cauzione sarà pari al 100% dei canoni dovuti per il periodo garantito. Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato di volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni

dovuti.

2) Le predette cauzioni, costituite a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all'art. 1944 c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 21

(COPERTURE ASSICURATIVE)

1) Il Concessionario consegna al Comune di Terni, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, ovvero si impegna a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Concessione e a consegnare entro i successivi ulteriori 30 giorni, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, al fine di garantire:

a. prima e durante l'esecuzione degli Interventi, la **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** a copertura di danni a persone e danni a cose, la **Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)** e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile non rifunzionalizzato;

b. conclusi gli Interventi, prima di dare avvio alle Attività di cui al precedente Art. 2 e per tutta la residua durata della concessione, la **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** a copertura di danni a persone e danni a cose, la **Responsabilità Civile verso**

Prestatori d'Opera (RCO) e il perimento totale o parziale – compreso incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori – dell'Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio all'attività indicata nella proposta progettuale presentata in sede di procedura ad evidenza pubblica, si impegna a stipulare le polizze assicurative obbligatorie per legge, in ragione del tipo di attività economica che andrà a svolgere all'interno dell'immobile oggetto di concessione, esonerando il Comune di Terni da qualunque obbligo e responsabilità che potrebbe derivare nei confronti di terzi.

3) La violazione degli obblighi a carico del Concessionario connessi alla mancata stipula delle polizze assicurative comporta la decadenza dalla concessione.

Sezione V

Verifiche e controlli

Art. 22

(ACCERTAMENTI PERIODICI)

1) Il Comune di Terni potrà disporre ispezioni, controlli e accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione:

D) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 2 giorni;

II) che le Attività di cui all'Art. 2, comma 2, lett. c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto;

III) che gli interventi manutentivi siano puntualmente e diligentemente eseguiti;

IV) che le attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), siano svolte nel rispetto delle norme vigenti;

V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 21.

Sezione VI

Previsioni finali

Art. 23

(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)

1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso espressamente previsti, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune di Terni, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna il Comune di Terni, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

Art. 24

(DECADENZA)

1) In caso di inadempimento da parte del Concessionario anche di uno solo degli

obblighi a suo carico derivanti dal presente atto, il Comune di Terni, valutate le circostanze, avrà titolo a dichiarare la immediata decadenza dalla concessione e avrà diritto ad incamerare la cauzione, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente comma 1), il Comune, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta.

3) Il Comune di Terni avrà, altresì, titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

a) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;

b) nelle ipotesi di esito positivo delle verifiche "antimafia" di cui al successivo Art. 29;

Art. 25

(REVOCA)

1) Il Comune di Terni potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-bis del D.L. n. 351/2001, ad un indennizzo pari al 10% della parte delle Attività di cui al precedente Art. 2, comma 2, lett.c), da gestire, valutate sulla

base del medesimo Piano economico-finanziario.

3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 23, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

Art. 26

(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente comma 1), il Comune di Terni, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al precedente Art. 20.

3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare al Comune un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 20, di un importo pari a 2 volte il canone annuo di concessione di cui al precedente Art. 13.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 23, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo incluso l'investimento fatto.

Art. 27

(CONTROVERSIE)

1) Tutte le controversie civilistiche che potranno insorgere in merito alla presente

concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Terni.

Art. 28

(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)

1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 29

(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)

1) Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo delle verifiche antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

2) In vigenza del presente atto il Comune di Terni si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche ai sensi del citato decreto legislativo n. 159/2011 nei confronti dei soci, amministratori, rappresentanti del concessionario o del subconcessionario. Nell’ipotesi in cui ad esito delle predette verifiche siano accertate cause ostative al rilascio dell’informativa antimafia la concessione si intenderà “ipso iure” decaduta.

Art. 30

(COMUNICAZIONI)

2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (pec) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per il Comune di Terni) comune.terni@postacert.umbria.it

(per il Concessionario) _____

Art. 31

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito

del perfezionamento del presente atto e nella fase anteriore alla stipula saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato atto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione dell'atto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 33

(EFFETTI DELL'ATTO)

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

Qualunque modifica al presente atto dovrà essere apposta mediante atto scritto.

Il Concessionario con la sottoscrizione dichiara di approvare specificatamente ad ogni effetto di legge, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

E richiesto, io ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di ____ pagine e ne ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati.

Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Concedente _____

Per il Concessionario _____

Il Segretario Generale del Comune di Terni _____